



PARTE SPECIALE “E”

**REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI
IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**

**ART. 25 *DUODECIES* DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO
2001 N. 231**

INDICE

1.	LE FATTISPECIE DI REATO	3
1.1	Articolo 22, comma 12 bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286	3
2.	AREE A RISCHIO ED ATTIVITÀ SENSIBILI	3
3.	PRINCIPI E STRUMENTI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO	4
3.1	Principi generali di comportamento e controllo.....	4
3.2	Strumenti specifici di controllo	4

1. LE FATTISPECIE DI REATO

1.1 Articolo 22, comma 12 bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui la Società occupi lavoratori, fornitori, consulenti e stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato. In tal caso l'interesse o il vantaggio per la Società sarebbe *in re ipsa*.

In particolare, in merito alle possibili modalità commissive del reato in esame, lo stesso potrebbe teoricamente essere realizzato, a titolo esemplificativo, nel caso in cui un esponente della Società:

- (i) abbia occupato un lavoratore, consulente o fornitore straniero privo del permesso di soggiorno;
- (ii) non verifichi la validità e l'efficacia del permesso di soggiorno dei suddetti soggetti;
- (iii) a fronte di un permesso di soggiorno scaduto, non verifichi l'avvenuta, tempestiva, richiesta di rinnovo dello stesso;
- (iv) abbia occupato uno dei suddetti soggetti pur sapendo che il medesimo avesse ottenuto fraudolentemente il permesso di soggiorno, revocato a causa di tale frode;
- (v) abbia continuato ad occupare il lavoratore straniero a seguito di condanna di quest'ultimo, a causa della quale il permesso di soggiorno sia stato revocato;
- (vi) abbia occupato un lavoratore straniero il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato, senza provvedere a chiederne il rinnovo ove possibile.

La condotta potrebbe realizzarsi anche con riferimento ad un mancato controllo circa i lavoratori stranieri alle dipendenze di partner, fornitori, subappaltatori, etc.

2. AREE A RISCHIO ED ATTIVITÀ SENSIBILI

Con riferimento alle fattispecie di reato sopra elencate, è stata realizzata un'attività di analisi (cd. "mappatura") allo scopo di individuare le aree aziendali potenzialmente esposte al relativo rischio di commissione, evidenziando i principali processi aziendali rilevanti, quali:

1. Gestione del processo d'acquisto per beni e servizi (anche laddove prestati da uno dei Soci), compresa la qualificazione e selezione dei fornitori in Italia e all'estero per l'affidamento di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e, in generale, affidamento di attività in sub-appalto;
2. Conferimento e gestione delle consulenze, compresa la fase di selezione e qualifica dei consulenti

3. PRINCIPI E STRUMENTI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO

3.1 *Principi generali di comportamento e controllo*

Al fine di ragionevolmente prevenire la commissione dei reati relativi all'impiego di lavoratori irregolari, la Società richiede da tutti i Destinatari il più scrupoloso rispetto del Codice Etico e delle Policy adottate da Alpe Adria Energia S.r.l., nonché dei seguenti principi generali di comportamento e di controllo

È fatto divieto di:

- porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i Reati di impiego di lavoratori irregolari (art. 25 *duodecies* del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Società allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

Chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal partner, è tenuto ad informare immediatamente l'OdV di tale anomalia.

È fatto altresì obbligo di richiedere l'impegno dei partner e fornitori al rispetto delle norme di legge in tema soggiorno degli stranieri, di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano. La Società ha l'obbligo di collare solo con soggetti che rispettino le suddette normative.

3.2 *Strumenti specifici di controllo*

In aggiunta ai principi generali di comportamento sopra indicati, la Società, al fine di ragionevolmente prevenire il rischio di commissione di reati relativi all'impiego di lavoratori irregolari, per ciascuna attività a rischio sopra indicata, ha adottato i presidi qui di seguito descritti, che devono essere portati a conoscenza di tutti i soggetti interessati e degli altri soggetti esterni che operano per conto della Società.

- 1. *Gestione del processo d'acquisto per beni e servizi (anche laddove prestati da uno dei Soci), compresa la qualificazione e selezione dei fornitori in Italia e all'estero per l'affidamento di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e, in generale, affidamento di attività in sub-appalto***

Trovano applicazione i principi comportamentali e procedurali contenuti nella Parte Speciale "A" del presente Modello.

- 2. *Conferimento e gestione delle consulenze, compresa la fase di selezione e qualifica dei consulenti***

Trovano applicazione i principi comportamentali e procedurali contenuti nella Parte Speciale "A" del presente Modello.